

**ACCORDO ATTUATIVO TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA CITTA'
METROPOLITANA DI FIRENZE PER UNA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
SU TEMATICHE DI RICERCA CONDIVISE**

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito il "DSG"), con sede in Firenze, via delle Pandette, 32 (C.F. 01279680480), in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Andrea Simoncini in qualità di Direttore;

E

La Città Metropolitana di Firenze (di seguito "Città Metropolitana") con sede in Firenze, Via Camillo Cavour 1 (C.F.), in persona del delegato rappresentante Avv. Pasquale Monea in qualità di Segretario Generale;

PREMESSE

Vista la Convenzione Quadro stipulata tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze e, in particolare, l'ART. 4 secondo cui "la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Città Metropolitana di Firenze è attuata tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente Convenzione. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria";

Visto che la Città Metropolitana, nella valorizzazione del proprio ruolo di istituzione territoriale, ha manifestato la disponibilità a sostenere lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con il DSG su tematiche di interesse comune;

Viste le tre tematiche di ricerca individuate e proposte dal DSG:

- "Le prospettive di riforma degli statuti delle Città Metropolitane e gli altri strumenti per la gestione aggregata degli Enti locali"
- "Le novità introdotte dal decreto semplificazione"
- "Lavoro agile e smart working per le Città Metropolitane";

Considerato l'interesse della Città Metropolitana negli argomenti trattati e la sua volontà di potenziarne lo studio e l'approfondimento scientifico;

Considerato che il DSG è interessato alla possibilità di trarre dalle questioni affrontate documentazione necessaria per la propria attività formativa e di ricerca, anche ai fini di una loro utilizzazione didattica e di divulgazione scientifico-accademica;

concordando le Parti sull'importanza dei progetti di lavoro prospettati e sulle loro potenzialità in termini di ricerca e sviluppo;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente atto.

ART. 2

La Città Metropolitana e il DSG intendono collaborare per la realizzazione delle attività di ricerca di seguito riportate mettendo a disposizione le conoscenze, le professionalità e le risorse economiche necessarie e individuate di comune accordo col DSG.

I temi su cui si svolgeranno le attività sono i seguenti:

- a. "Le prospettive di riforma degli statuti delle Città Metropolitane e gli altri strumenti per la gestione aggregata degli Enti locali"
- b. "Le novità introdotte dal decreto semplificazione"
- c. "Lavoro agile e smart working per le Città Metropolitane";

Il DSG si impegna a costituire un gruppo di ricerca anche attraverso il reclutamento di qualificato personale di ricerca.

Il gruppo di ricerca lavorerà alle tematiche sopra descritte in stretta collaborazione con la Città Metropolitana, nei modi e nei tempi concordati tra le parti.

Il gruppo di ricerca così costituito presso il DSG si impegna a promuovere momenti di confronto scientifico sui temi trattati in cui siano analizzati i risultati raggiunti.

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo le parti indicano come Responsabile Scientifico le persone di seguito indicate:

Per DSG il prof. Andrea Simoncini

Per la Città Metropolitana l'Avv. Pasquale Monea

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione scritta all'altra con l'indicazione del nominativo del nuovo Responsabile e della data dalla quale decorre tale incarico.

ART. 3

Per la realizzazione delle attività di collaborazione, studi e ricerche, di cui al precedente ART. 2, il DSG riceverà da parte della Città Metropolitana un trasferimento, a titolo di rimborso spese, pari a euro 24.000,00, comprensivo di ogni onere, imposte e tasse, a parziale copertura dei costi che lo stesso sosterrà per le sopra citate attività.

Il DSG destinerà il trasferimento in questione al reclutamento di risorse da dedicare alle attività previste. L'importo dovrà comunque essere utilizzato per la copertura dei relativi costi e non dovrà prevedere alcun margine di guadagno a beneficio dello stesso DSG.

Il presente accordo è configurabile come attività di ricerca ricompresa nell'attività istituzionale svolta dal DSG. Il contributo di € 24.000,00 della Città Metropolitana non ha natura di corrispettivo, non sussistendo alcun rapporto sinallagmatico fra l'Ente erogante e l'Ente beneficiario, ed è conseguentemente da ritenersi fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., e non soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La somma di euro 24.000,00 sarà erogata dalla Città Metropolitana al momento della sottoscrizione dell'accordo.

A conclusione delle attività di ricerca e comunque entro il 31 dicembre 2022, il DSG presenterà alla Città Metropolitana una relazione scientifica sui risultati della ricerca e un rendiconto analitico delle spese sostenute.

ART. 4

Il presente accordo ha una durata di 18 mesi, a partire dalla stipula, e si rinnoverà solo per consenso espresso delle Parti.

ART. 5

Ciascuna delle Parti contraenti può esercitare il diritto di recesso in ogni tempo, dandone tempestiva comunicazione alle altre, con preavviso di un mese, mediante pec.

ART. 6

Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per i danni subiti a causa dell'esecuzione del programma, da sé stesse, dal rispettivo personale, da terzi.

ART. 7

Il personale partecipante alla ricerca di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi alla normativa di sicurezza vigente nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nonché alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il personale partecipante alla ricerca di entrambe le Parti compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

ART. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo le parti individuano come foro competente il TAR di Firenze.

ART. 9

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'ART. 5, comma 2, del DPR n. 634 del 26/10/72 e successive modifiche, a cure e spese della parte richiedente.

Esente bollo DPR N. 642/1972 – Allegato B

ART. 10

Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le parti. ai sensi dell'ART. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Letto, approvato e sottoscritto.

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze

Il Direttore

Prof. Andrea Simoncini _____

Città Metropolitana di Firenze

Il Segretario Generale

Avv. Pasquale Monea _____